

----- **STATUTO** -----

----- * * * -----

Art. 1 - Costituzione, denominazione, modello di riferimento, sede e durata

Per Iniziativa della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Sarzano di Casina (RE), è stata costituita ed è corrente la Fondazione denominata **"FONDAZIONE VILLA MARIA ETS"**, avente personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione, che si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde al modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dal Codice Civile e della normativa in materia, è tenuta ad indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore e l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza, nei segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Casina (RE), via Ludovico Ariosto n. 19. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Gestione e non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Tipologia

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli art. 12 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 - Scopi, Attività e Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 117/2017);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 117/2017);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 117/2017);

e, più specificatamente, attività in relazione alla tutela di soggetti svantaggiati, oggetto del proprio scopo istituzionale, nello specifico nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con attenzione principale ai progetti e alle iniziative in favore delle persone non autosufficienti, occupandosi quindi di anziani e disabili, quali in particolare:

- gestire direttamente o tramite soggetti terzi strutture residenziali e/o semiresidenziali per persone non autosufficienti;



- gestire direttamente o tramite soggetti terzi servizi domiciliari per persone non autosufficienti; -----
- promuovere e sostenere direttamente o indirettamente attraverso enti meritevoli attività di sostegno economico a favore di persone svantaggiate, con particolare riguardo ad anziani o di disabili con difficoltà economica e/o sociale; -----
- acquisire, cedere, permutare beni mobili ed immobili, nonché edificare strutture anche con diritto di superficie, da destinarsi all'utilizzo da parte di ETS, Imprese Sociali, Enti non commerciali operanti nell'ambito delle attività di assistenza a soggetti deboli e/o in condizioni di svantaggio. -----

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro: -----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; -----

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività; -----

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

e) sostenere, anche con apposite garanzie, eventuali progetti in collaborazione con i fondatori promotori o fondatori con personalità giuridica nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione; -----

f) istituire premi e borse di studio; -----

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contratto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico; -----

h) svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può anche svolgere attività di raccolta fondi, nei termini di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, Italiani od esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione stessa o che ne condividano lo spirito e le finalità, in particolare con la Federazione Diocesana Servizi agli Anziani di Reggio Emilia. -----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà altresì aderire anche ad altri organismi, pubblici e privati, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. -----

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari, iscritti in apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Allo stesso possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e, comunque, entro i limiti fissati dall'art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali -----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti previsti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. -----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Gestione. -----

Art. 5 - Patrimonio -----

Il Patrimonio della Fondazione è composto: -----

A) dal fondo di dotazione, -----

__ rappresentato inizialmente dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo; -----

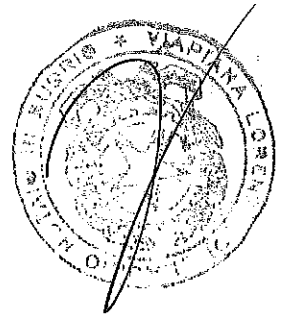
- incrementabile successivamente mediante i conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----

__ costituito altresì -----

i) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita dei beni compresi nello stesso fondo di dotazione; -----

ii) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----

iii) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destina-



zione a incremento del patrimonio; -----
liii) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; -----

liiii) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati. Il patrimonio iniziale non potrà mai diminuire e, nel limite del possibile, potrà essere incrementato a supporto delle finalità dell'ente.

Art. 6 – Fondo di gestione -----

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: -----

- dalle rendite, dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, nonché dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività di interesse generale della Fondazione medesima; -----

- dalle rendite, dai ricavi e dai proventi derivanti dalle "attività diverse" della Fondazione medesima; -----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- da apporti, contributi in qualsiasi forma concessi, o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da Aderenti/Partecipanti successivi, da Sostenitori o da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione. -----

Il fondo di gestione potrà essere impiegato sia per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di gestione, che per la realizzazione degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4, fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo. -----

Art. 7 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili -----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, agli aderenti/partecipanti successivi, ai lavoratori ed ai collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

Quando risulta che il patrimonio minimo, di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenze di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Art. 8 – Esercizio finanziario

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare e, dunque, va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre, il Consiglio di gestione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi al Fondatore ed agli Aderenti/Partecipanti successivi.

Il Bilancio d'esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art.13 del D. Lgs. 117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, nonché dalla nota integrativa/relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente stesso e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nella redazione del bilancio, dovranno essere osservati i principi previsti dagli art. 2434-bis e seguenti del Codice Civile.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017.

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di eventuali utili di gestione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 8 bis – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la fondazione redige il Bilancio sociale e pone in essere i conseguenti adempimenti.

Art. 9 – Membri della Fondazione

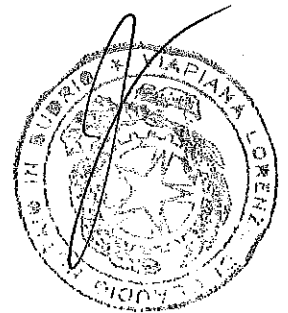
I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore/Partecipante originario;
- Sostenitori;
- Aderenti/Partecipanti successivi.

Articolo 10 – Fondatore e Sostenitori

Il Fondatore è l'Ente che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di gestione ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, median-



te un contributo in denaro minimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di gestione stesso. -----

Possono altresì divenire Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra. -----

Articolo 11 - Aderenti/Partecipanti successivi -----

Possono ottenere la qualifica di Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli Aderenti/Partecipanti successivi per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. -----

Gli Aderenti/Partecipanti successivi potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Aderente/Partecipante successivo dura fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno nel quale il contributo è stato regolarmente versato, inoltre è strettamente personale e non attribuisce alcun diritto di tipo patrimoniale neppure in caso di estinzione della Fondazione. -----

I soggetti con le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, potranno essere ammessi quali Aderenti/Partecipanti successivi nella misura massima di 1/3 (un terzo) rispetto al totale degli Aderenti/Partecipanti successivi e del Fondatore e comunque non potranno avere influenze dominanti e/o di direzione, coordinamento e controllo nelle determinazioni dell'Ente. -----

Articolo 12 - Sostenitori e Aderenti/Partecipanti successivi esteri -----

Possono essere nominati Sostenitori ovvero Aderenti/Partecipanti successivi anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero. -----

Articolo 12 bis - Domanda di ammissione -----

L'ammissione di un nuovo Aderente/Partecipante successivo è fatta con deliberazione del Comitato di Gestione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nei libri sociali. Le deliberazioni di rigetto della domanda di adesione, devono essere motivate e comunicate agli interessati dal Comitato di gestione entro 60 (sessanta) giorni. -----

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronuncino i componenti della Fondazione in adunanza plenaria, appositamente convocata dal Presidente. -----

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di gestione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Sostenitori ed a maggioranza semplice quella degli Aderenti/Partecipanti successivi, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori e gli Aderenti/Partecipanti successivi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in nessun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 14 - Scioglimento del Fondatore

In caso di scioglimento del Fondatore, la funzione verrà esercitata dalla Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla o da Enti da questi nominati.

Articolo 15 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

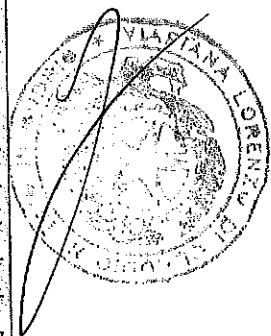
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- Il Collegio degli Aderenti/Partecipanti successivi.

Articolo 16 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero fisso di cinque membri, persone fisiche, la cui composizione è così definita:

- 2 (due) nominati dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Sarzano di Casina (RE);
- 1 (uno) nominato da Consiglio direttivo della Federazione Diocesana Servizi agli Anziani di Reggio Emilia;
- 1 (uno) nominato dal Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla;
- 1 (uno) nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Casina (RE).

I componenti del Consiglio di Gestione, scelti fra i membri della Fondazione di cui all'art. 9 del presente statuto o fra soggetti esterni, restano in carica 3 (tre) esercizi e sono sempre rieleggibili. ---



Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. -----

I membri del Consiglio di Gestione possono essere revocati in corso di mandato solo per: -----

- dichiarazione di incapacità di agire, -----
- condanne penali, anche in primo grado di giudizio, -----
- altri casi previsti dal codice civile e dal presente statuto. -----

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/nno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione. -----

Il Consiglio di Gestione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

In particolare provvede a: -----

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4; -----
 - amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio stesso; -----
 - predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; -----
 - approvare il Bilancio Sociale; -----
 - fissare i criteri per divenire Sostenitori e Aderenti/Partecipanti successivi alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente statuto e procedere alla relativa nomina; -----
 - nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario; -----
 - individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; -----
 - nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto; -----
 - deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione e sentito il parere vincolante del Fondatore; -----
 - deliberare modifiche alla sede legale; -----
 - individuare, con propria delibera, le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; -----
 - deliberare sui rimborsi spese dei volontari, nel rispetto del dettato dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; -----
 - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio a norma del successivo art.20. -----
 - deliberare sull'eventuale assunzione di personale dipendente e sulla gestione dei rapporti di lavoro, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 117/2017. -----
- Le deliberazioni concernenti la modifica della sede legale, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della

Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti (tre su cinque) con votazione palese. -----

La partecipazione dei membri del Consiglio di gestione è gratuita, potrà essere riconosciuto un rimborso spese in relazione agli impegni e ai trasferimenti necessari per partecipare alle adunanze e alle riunioni in qualità di consigliere, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -----

Articolo 17 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati rispettivamente secondo il metodo della maggioranza dei consiglieri (tre su cinque) e della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 16. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Il caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età. -----

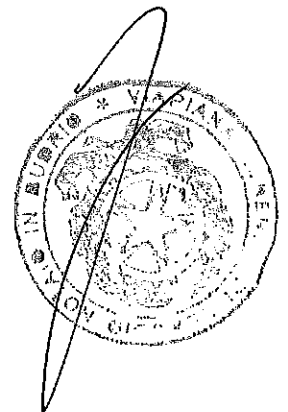
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario di volta in volta individuato fra i presenti. -----

Articolo 18 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione, scelto fra i membri nominati dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Sarzano di Casina (RE), ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile nei limiti di rieleggibilità dei membri del consiglio di gestione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti. -----

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel



loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. -----

Il Presidente e il Vice presidente vicario esercitano le proprie funzioni gratuitamente, potrà essere riconosciuto un rimborso spese in relazione agli impegni e ai trasferimenti necessari per partecipare alle adunanze e alle riunioni programmate, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del del D.Lgs. 117/2017. -----

Articolo 19 - Collegio degli Aderenti/Partecipanti successivi

Il Collegio degli Aderenti è composto da tutti gli Aderenti/Partecipanti successivi alla Fondazione. Nel caso di Aderenti persone giuridiche o Enti, gli stessi, all'atto di Adesione, designano un proprio rappresentante presso il Collegio. Il Collegio degli Aderenti/Partecipanti successivi formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Gestione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. -----

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. -----

Articolo 20 - Organo di controllo e funzione di Revisione Legale

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo della Fondazione può avere struttura collegiale composto da tre membri oppure può avere struttura monocratica, costituito da un solo componente, tutti nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile e che siano comunque in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti soggettivi devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. -----

Non possono essere nominati quali componenti dell'Organo di controllo coloro che versino in una delle condizione di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'Organo di controllo collegiale elegge al proprio interno il Presidente e, nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il C.d.A. provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organo. -----

L'Organo di controllo: -----

a) redige la propria relazione annuale al Bilancio d'esercizio, da trasmettere secondo i termini previsti dall'art. 4; -----

b) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; -----

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo

alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; -----

d) attesta che il Bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

Ciascun componente può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, conformemente al disposto dell'art. 30, ultimo comma, del D. Lgs. n. 117/2017. -----

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Gestione. -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sempre che il Consiglio di Gestione non abbia deciso di affidare ad altro soggetto la funzione di controllo contabile della Fondazione, l'Organo di controllo svolgerà anche la revisione legale dei conti, a condizione però che almeno un suo componente sia un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro. -----

Ove svolga anche l'attività di Revisore Legale dei Conti, l'Organo di controllo esercita le relative funzioni di revisione esprimendo il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura. -----

In alternativa all'Organo di controllo, sia nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che anche in sede volontaria, a prescindere da tale superamento, la funzione di controllo contabile della Fondazione può essere affidata ad un distinto Revisore legale dei conti unico o ad una Società di revisione, purché iscritti nell'apposito registro e che non versino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

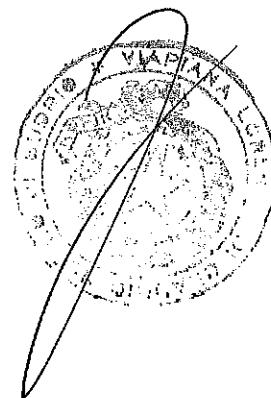
Il Revisore legale unico o la Società di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Revisore legale dei conti partecipa anch'egli di diritto alle riunioni del Consiglio di Gestione. -----

Ai componenti dell'Organo di Controllo ed al distinto Revisore legale dei conti, se nominato, spetta un compenso stabilito dal C.d.A. nei limiti delle tariffe professionali vigenti e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nei limiti comunque di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 per i compensi degli organi della Fondazione. -----

Articolo 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Gestione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----



Art. 22 – Libri sociali obbligatori -----

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017. -----

Art. 23 - Clausola di rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente statuto saranno applicate le norme di legge in materia ed, in particolare, la normativa prevista in materia di Enti del Terzo Settore e quella prevista dal Codice Civile. -----

In originale firmati: -----

- ELISA CONCONI; -----

- LORENZO VIAPIANA, Notaio. -----